



Pacchetto infrazioni di dicembre: decisioni principali

Brussels, 11 dicembre 2025

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese. Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all'archiviazione di 84 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte. In tali casi la Commissione non deve proseguire oltre nella procedura di infrazione. È possibile seguire le attività della Commissione in materia di applicazione delle norme e reperire informazioni sulla conformità degli Stati membri al diritto dell'UE attraverso [mappe interattive e grafici personalizzabili](#). Per ulteriori dettagli sulla cronologia di un caso o per l'accesso alla banca dati completa delle decisioni di infrazione, può essere consultato il [registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione](#). Ulteriori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE sono disponibili nelle [domande frequenti](#).

1. Ambiente

(Per ulteriori informazioni: Maciej Berestecki – Tel. +32 2 296 64 83; Maëlys Dreux – Tel. +32 229 54673)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita il Belgio a recepire correttamente la direttiva sull'acqua potabile

La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al **Belgio** (INFR(2025)2179) per il non corretto recepimento della direttiva sull'acqua potabile ([direttiva \(UE\) 2020/2184](#)), che mira a migliorare la resilienza idrica in tutta l'Unione e a conseguire l'ambizioso [obiettivo "inquinamento zero" dell'UE](#). La rifusione della direttiva sull'acqua potabile protegge la salute umana grazie a norme aggiornate in materia di qualità dell'acqua, contrastando gli inquinanti che destano preoccupazione, come gli interferenti endocrini e le microplastiche, e stabilendo norme per un'acqua di rubinetto più pulita. La direttiva introduce anche norme volte a ridurre le perdite idriche, dato che attualmente in media il 30% dell'acqua potabile è disperso nel processo di distribuzione nell'UE. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 12 gennaio 2023. Il controllo della conformità delle legislazioni nazionali ha permesso di constatare casi di recepimento non conforme nelle 3 regioni del Belgio e a livello federale. I casi riguardano ad esempio il contenuto delle valutazioni dei rischi effettuate dalle autorità nazionali per quanto riguarda i rischi posti dai sistemi di distribuzione domestici, il monitoraggio della qualità dell'acqua potabile e le informazioni obbligatorie da fornire al pubblico. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora al Belgio, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita il Belgio a recepire correttamente la direttiva quadro sui rifiuti

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al **Belgio** (INFR(2025)2188) per il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#), quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/851](#)). La direttiva quadro sui rifiuti è la legislazione quadro dell'UE volta a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, a ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle risorse e a migliorarne l'efficienza quando si utilizzano risorse che sono fondamentali per la transizione verso un'economia circolare. La direttiva modificata stabilisce obiettivi vincolanti per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani. Inoltre introduce

prescrizioni per gli Stati membri e volte a migliorarne i sistemi di gestione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse. Il termine entro il quale gli Stati membri erano tenuti a recepire le disposizioni della direttiva modificata nella legislazione nazionale era il 5 luglio 2020. La Commissione ha constatato che le 3 regioni del Belgio non hanno recepito correttamente diverse disposizioni della direttiva modificata. In particolare in Vallonia il recepimento delle disposizioni relative ai regimi di responsabilità estesa del produttore non è completo, in quanto la legislazione vallona non stabilisce tutti i requisiti minimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile, veicoli fuori uso e altri rifiuti. Inoltre le norme sul calcolo del conseguimento degli obiettivi di riduzione e di riciclaggio dei rifiuti non sono sufficientemente precise nelle legislazioni fiamminga e vallona. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora al Belgio, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la Germania ad allineare la propria legislazione regionale alla direttiva sulle discariche di rifiuti

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Germania** (INFR(2025)2183) per il non corretto recepimento della direttiva sulle discariche di rifiuti ([direttiva 1999/31/CE](#), quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/850](#)). La direttiva relativa alle discariche di rifiuti stabilisce per le discariche requisiti volti a prevenire ripercussioni negative per la salute umana, l'acqua, il suolo e l'atmosfera. A norma di tale direttiva gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per garantire che solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. La direttiva sulle discariche di rifiuti fissa l'obiettivo di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti urbani al 10% entro il 2035 e stabilisce norme sul calcolo del completamento degli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica. Il rispetto di tale normativa contribuisce alla creazione di un mercato per i materiali secondari. La Commissione ha individuato diversi problemi nel modo in cui la legislazione tedesca calcola il conseguimento degli obiettivi in materia di rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti esportati e quelli prodotti nel corso di operazioni di recupero. Inoltre la Commissione teme che le norme tedesche concernenti la misurazione dell'impatto delle discariche sulla qualità dei corpi idrici circostanti (per quanto riguarda l'ubicazione delle stazioni di misurazione, le norme sulle frequenze di campionamento e i parametri) non siano in linea con la direttiva. Tali carenze rischiano di compromettere la protezione dell'ambiente e della salute umana. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Germania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

La Commissione invita l'Italia a rispettare gli obblighi che le incombono a norma della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda l'inquinamento da NO₂ a Napoli e Palermo

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Italia** (INFR(2025)2187) per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente ([direttiva 2008/50/CE](#)). La direttiva sulla qualità dell'aria ambiente stabilisce valori limite per diversi inquinanti atmosferici che gli Stati membri devono rispettare, compreso il biossido di azoto (NO₂). Qualora le concentrazioni di NO₂ nell'aria superino tali valori limite, la direttiva prescrive agli Stati membri di adottare piani per la qualità dell'aria al fine di conseguire la conformità nel più breve tempo possibile. Gli agglomerati di Napoli e Palermo hanno superato da diversi anni i valori limite per l'NO₂ e i piani per la qualità dell'aria adottati non sono adeguati per conseguire la conformità in un breve lasso di tempo. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita la Bulgaria a migliorare il trattamento dei rifiuti

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Bulgaria** (INFR(2021)2167) per la non corretta applicazione della direttiva relativa alle discariche di rifiuti ([direttiva 1999/31/CE](#)) quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/850](#) e della direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#) quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/851](#)). La direttiva relativa alle discariche di rifiuti fissa per le discariche norme volte a prevenire effetti negativi per la salute umana, l'acqua, il suolo e

l'atmosfera. A norma di tale direttiva gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per garantire che solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. In forza della direttiva quadro sui rifiuti, gli Stati membri sono tenuti a recuperare e smaltire i rifiuti in modo tale da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente. La direttiva vieta l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è ancora basso in Bulgaria, con il risultato che la maggior parte dei rifiuti prodotti è conferita in discarica. Secondo i dati statistici disponibili pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nel 2023 il 24% dei rifiuti prodotti (pari a 757 000 tonnellate) è stato conferito direttamente in discarica senza trattamento preliminare. Si tratta soltanto di un lieve miglioramento rispetto ai dati del 2018, ma la situazione risulta ancora non adeguatamente affrontata. Inoltre in Bulgaria la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti prima del collocamento in discarica è ancora insufficiente. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria nel novembre 2021. Le carenze individuate non sono ancora state sanate. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Bulgaria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita Cipro a garantire il riesame periodico dei permessi relativi alle risorse idriche

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Cipro** (INFR(2024)2227) per il mancato rispetto della direttiva quadro sulle acque e dell'obbligo di eseguire il riesame periodico dei permessi relativi alle risorse idriche. La piena attuazione delle prescrizioni in materia di qualità dell'acqua dell'UE è fondamentale per proteggere la salute umana e l'ambiente. La direttiva impone agli Stati membri di definire un programma di misure per ciascun distretto idrografico al fine di garantire un buono stato dei corpi idrici europei, come fiumi e laghi. Ciascun programma deve comprendere misure volte al controllo dei diversi tipi di pressioni cui sono sottoposti i corpi idrici, quali l'estrazione e le fonti diffuse di inquinamento. Gli Stati membri sono tenuti a riesaminare periodicamente tali misure di controllo, compresi gli eventuali permessi che sono stati concessi, per determinare se siano ancora atte a conseguire i loro obiettivi, e ad aggiornarle, ove necessario. A Cipro la legislazione nazionale non prevede alcun riesame periodico, configurando pertanto un caso di recepimento inadeguato della direttiva quadro sulle acque. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a Cipro nel novembre 2024. Nella sua risposta, Cipro ha riconosciuto la necessità di modificare la propria legislazione nazionale, ma tale modifica non è ancora stata adottata. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti di Cipro, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita la Finlandia a migliorare le norme nazionali in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Finlandia** (INFR(2020)2218) per l'allineamento incompleto della legislazione nazionale alla direttiva Seveso III ([direttiva 2012/18/UE](#)). La direttiva mira a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne l'impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. La direttiva Seveso III si applica a oltre 12 000 impianti industriali nell'Unione europea in cui sono utilizzate o immagazzinate sostanze pericolose in grandi quantità. Si applica a un'ampia gamma di settori, quali l'industria chimica e petrolchimica, nonché il commercio all'ingrosso e lo stoccaggio di combustibili. A norma della direttiva si applicano diversi regimi di sicurezza, a seconda della quantità di sostanze pericolose presenti negli impianti, con requisiti giuridici più rigorosi per la manipolazione di quantità elevate. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Finlandia nel luglio 2020. Nonostante alcuni progressi, la Finlandia non ha ancora recepito correttamente le disposizioni relative all'accesso alle informazioni, all'accesso alla giustizia e al coordinamento delle ispezioni. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Finlandia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita la Croazia ad allineare la sua legislazione nazionale alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Croazia** (INFR(2019)2022) per il non corretto recepimento della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva VIA) ([direttiva 2011/92/UE](#) quale modificata dalla [direttiva 2014/52/UE](#)). La direttiva VIA garantisce la protezione dell'ambiente e la trasparenza del processo decisionale per vari progetti pubblici e privati. Ai sensi

della direttiva VIA, i grandi progetti edilizi o di sviluppo nell'UE devono essere sottoposti a valutazione se possono avere un impatto ambientale significativo e tale valutazione deve essere effettuata prima dell'inizio del progetto. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Croazia nel marzo 2019. Tuttavia la legislazione croata non prevede ancora né i criteri di selezione per determinare se un progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale, né l'obbligo di includere nella decisione di autorizzazione condizioni ambientali, caratteristiche del progetto o misure volte a evitare, prevenire, ridurre o compensare effetti negativi significativi. Mancano inoltre requisiti per attuare misure di mitigazione o compensazione e stabilire procedure di monitoraggio degli effetti negativi significativi. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Croazia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'Italia a monitorare e prevenire le catture accessorie di cetacei, tartarughe e uccelli marini nell'ambito delle attività di pesca

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Italia** (INFR(2023)2181) per la mancata attuazione delle misure previste dalla direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE del Consiglio](#)) volte a monitorare e prevenire le catture accessorie di cetacei, tartarughe e uccelli marini nell'ambito delle attività di pesca. Per cattura accessoria si intende la cattura accidentale di specie non bersaglio nell'ambito delle attività di pesca. La direttiva Habitat prescrive agli Stati membri di monitorare le catture o uccisioni accidentali di specie rigorosamente protette e di assicurare che tali catture o uccisioni non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione. Gli Stati membri devono inoltre adottare misure adeguate per evitare la perturbazione significativa delle specie protette nei siti Natura 2000 designati a norma della direttiva Uccelli ([direttiva 2009/147/CE](#)) e della direttiva Habitat. L'Italia non ha istituito un sistema efficace per monitorare le catture accessorie di specie quali il tursiopo troncato (*Tursiops truncatus*) e la tartaruga comune (*Caretta caretta*), entrambe protette ai sensi della direttiva Habitat. L'Italia non ha né svolto ulteriori ricerche né adottato misure di conservazione per garantire che le catture e le uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie protette. Inoltre il paese non ha adottato misure adeguate per evitare perturbazioni significative, dovute al rischio di catture accessorie, di diverse specie marine e di uccelli marini quali la berta maggiore (*Calonectris diomedea*), la berta minore (*Puffinus yelkouan*), l'uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) e il marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmaresti*) nei siti Natura 2000 designati per la loro protezione. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia nel febbraio 2024. Tuttavia, dalla valutazione della risposta dell'Italia risulta che gli obblighi di cui sopra non sono ancora stati rispettati. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'Italia a recepire correttamente la direttiva quadro sui rifiuti modificata

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Italia** (INFR(2024)2097) per il non corretto recepimento nella legislazione nazionale della direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#), modificata dalla [direttiva 2018/851/UE](#)). La direttiva quadro sui rifiuti è la legislazione quadro dell'UE volta a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, a ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle risorse e a migliorarne l'efficienza quando sono utilizzate. La direttiva modificata stabilisce obiettivi vincolanti per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani. Inoltre introduce prescrizioni per gli Stati membri e volte a migliorarne i sistemi di gestione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse. Il termine entro il quale gli Stati membri erano tenuti a recepire le disposizioni della direttiva modificata nella legislazione nazionale era il 5 luglio 2020. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia nel luglio 2024 per il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti modificata. Sulla base della risposta dell'Italia, la Commissione ha constatato che diverse disposizioni della direttiva non sono ancora recepite correttamente, in particolare quelle relative alla responsabilità estesa del produttore, al riciclaggio di alta qualità, alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e ai requisiti minimi da includere nei piani di gestione dei rifiuti. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita la Romania a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Romania** (INFR(2022)2079) per il mancato rispetto dell'impegno di riduzione delle emissioni di particolato fine (PM_{2,5}) e per la mancata adozione di misure sufficienti per garantire la conformità alle riduzioni di emissioni richieste, come disposto dalla [direttiva \(UE\) 2016/2284](#) concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ("direttiva NEC"). La direttiva NEC stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni di diversi inquinanti atmosferici che ciascuno Stato membro deve conseguire ogni anno tra il 2020 e il 2029 e impegni di riduzione più ambiziosi a partire dal 2030. Gli Stati membri sono anche tenuti a stabilire e aggiornare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento (NAPCP) per illustrare in che modo saranno rispettati tali impegni di riduzione. Nel gennaio 2023, sulla base dei NAPCP e degli inventari nazionali delle emissioni presentati nel 2022, la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 14 Stati membri che non avevano rispettato i loro obblighi di riduzione delle emissioni per il 2020. Dopo la lettera di costituzione in mora inviata alla Romania nel gennaio 2023, la Commissione ha inviato una lettera complementare di costituzione in mora nel novembre 2023. Sulla base degli inventari nazionali delle emissioni presentati dalla Romania tra il 2022 e il 2025, relativi ai dati sulle emissioni fino al 2023, la Romania continua a non rispettare l'impegno di riduzione delle emissioni di PM_{2,5} applicabile per il periodo 2020-2029. Inoltre il NAPCP della Romania, adottato nel febbraio 2023 con quasi 4 anni di ritardo, non contiene misure sufficienti per garantire il rispetto delle riduzioni delle emissioni richieste. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Romania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita la Slovenia a garantire la conformità alla direttiva sui servizi

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Slovenia** (INFR(2024)2170) per la mancata conformità della legislazione nazionale alla direttiva quadro sulle acque ([2000/60/CE](#)) e all'obbligo di effettuare riesami periodici dei permessi relativi alle risorse idriche. La piena attuazione delle prescrizioni dell'UE in materia di qualità delle acque è fondamentale per proteggere la salute umana e l'ambiente. La direttiva impone agli Stati membri di definire un programma di misure per ciascun distretto idrografico al fine di garantire un buono stato dei corpi idrici europei, come fiumi e laghi. Ciascun programma deve comprendere misure volte al controllo dei diversi tipi di pressioni cui sono sottoposti i corpi idrici, quali l'estrazione e le fonti diffuse di inquinamento. Gli Stati membri sono tenuti a riesaminare periodicamente tali misure di controllo, compresi gli eventuali permessi che sono stati concessi, per determinare se siano ancora atte a conseguire i loro obiettivi, e ad aggiornarle, ove necessario. In Slovenia i controlli sull'estrazione di acqua, il riesame dei permessi e delle concessioni sono effettuati soltanto quando il monitoraggio o i controlli lo rendono necessario. In caso contrario il riesame non ha luogo. Considerando che i permessi sono rilasciati per periodi fino a 30 anni e le concessioni fino a 50 anni, il periodo potenziale senza alcun riesame obbligatorio fissato risulterebbe eccessivamente lungo. La Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora alla Slovenia nel luglio 2024. Tuttavia, dopo averne valutato la risposta, la Commissione conclude che la legislazione slovena non garantisce ancora un riesame periodico dei permessi. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Slovenia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire la Slovenia alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia per la non corretta valutazione dei progetti che potrebbero avere incidenze significative sui siti Natura 2000

Oggi la Commissione ha deciso di deferire il **Portogallo** (INFR(2024)2050) alla Corte di giustizia dell'UE per la non corretta valutazione di piani e progetti che potrebbero avere incidenze significative sui siti Natura 2000, come previsto dalla direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE](#)). Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, ma che possa avere incidenze significative su quest'ultimo, deve essere sottoposto a una valutazione opportuna del relativo impatto, alla luce degli obiettivi di conservazione del sito. Le autorità nazionali competenti possono autorizzare il piano o progetto solo dopo aver accertato che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa. In via eccezionale, piani o progetti che incidono negativamente sui siti possono essere approvati in assenza di soluzioni alternative, qualora sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica, a condizione che siano adottate tutte le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000. La Corte di giustizia dell'UE ha chiarito che le misure compensative non possono essere prese in

considerazione nel valutare se un piano o un progetto sia suscettibile di avere un impatto significativo sui siti Natura 2000. Tuttavia la legislazione portoghese consente di prendere in considerazione misure compensative durante la valutazione della probabilità di impatti significativi, compromettendo in tal modo l'esito della valutazione. La Commissione ha quindi inviato una lettera di costituzione in mora al Portogallo nel maggio 2024, cui ha fatto seguito un parere motivato nel maggio 2025. Il Portogallo ha accettato di modificare la legislazione nazionale per rispondere alle preoccupazioni della Commissione, ma ad oggi non ha compiuto alcun progresso. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi dalle autorità portoghesi siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

La Commissione decide di deferire la Romania alla Corte di giustizia per il mancato rispetto degli obblighi dell'UE in materia di monitoraggio dell'aria

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Romania** (INFR(2017)2024) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente ([direttiva 2008/50/CE](#) e [direttiva 2004/107/CE](#)). Ai sensi delle direttive, gli Stati membri devono valutare la qualità dell'aria ambiente conformemente a requisiti dettagliati riguardanti il numero, il tipo e l'ubicazione dei punti di campionamento, nonché gli obiettivi di qualità dei dati. Tali obblighi di monitoraggio sono essenziali per garantire misurazioni adeguate delle principali sostanze inquinanti e per sostenere un'efficace gestione della qualità dell'aria. Tuttavia la Romania non ha garantito che la propria rete nazionale di monitoraggio della qualità dell'aria soddisfi tali requisiti giuridici. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Romania nel giugno 2017, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel luglio 2019. La Commissione ha emesso un parere motivato nei confronti della Romania nel giugno 2023, ma le modifiche necessarie non sono ancora state completate. A seguito della valutazione degli ultimi dati sulla qualità dell'aria della Romania, la Commissione ha concluso che, nonostante le misure adottate dalle autorità rumene, compresi gli sforzi per modernizzare la rete nazionale di monitoraggio della qualità dell'aria, persistono significative non conformità. Tra queste figurano carenze nel numero adeguato di punti di campionamento e il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati. Le carenze riguardano i principali inquinanti quali il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), il biossido di zolfo (SO₂), gli ossidi di azoto (NO_x), i metalli pesanti e il benzo(a)pirene. Di conseguenza la rete di monitoraggio della Romania non fornisce informazioni complete e affidabili sulla qualità dell'aria, come prescritto dal diritto dell'UE. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi dalle autorità rumene siano ancora insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Romania alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

La Commissione decide di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia per il mancato rispetto delle norme UE concernenti il trattamento delle acque reflue urbane

Oggi la Commissione ha deciso di deferire alla Corte di giustizia dell'UE il **Portogallo** (INFR(2022)2028) e INFR(2024)2193) per il mancato rispetto dei requisiti della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#)). Le acque reflue urbane non trattate possono comportare un rischio per la salute umana e inquinare i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. La direttiva protegge la qualità dell'acqua e la salute umana e prescrive agli Stati membri di raccogliere e trattare le acque reflue urbane prima che vengano scaricate nell'ambiente. A norma della direttiva, gli Stati membri devono essere provvisti di reti fognarie per gli agglomerati con una popolazione pari o superiore a 2 000 abitanti. Gli Stati membri devono inoltre applicare il trattamento secondario alle acque reflue urbane prima dello scarico. Nel caso di agglomerati di grandi dimensioni (con una popolazione pari o superiore a 10 000 abitanti) che scaricano in una zona sensibile all'eutrofizzazione, è necessario un trattamento più rigoroso, compresa l'eliminazione dei nitrati o del fosforo, che fungono da fertilizzanti. I servizi della Commissione valutano periodicamente i dati presentati dal Portogallo conformemente alla direttiva. I due casi deferiti oggi alla Corte di giustizia dell'UE, INFR(2022)2028 e INFR(2024)2193, si basano su informazioni presentate dal Portogallo rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Per quanto riguarda il caso INFR(2022)2028, che si basa sulle informazioni presentate dal Portogallo nel 2020, la Commissione ha inviato un parere motivato al Portogallo nel settembre 2023. Nonostante alcuni progressi, in Portogallo 11 agglomerati non sono ancora conformi. In 9 di tali agglomerati il Portogallo non garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nella rete fognaria siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente. In 2 di essi, le acque reflue urbane vengono scaricate in aree sensibili senza essere sottoposte a un trattamento più rigoroso. Riguardo al caso INFR(2024)2193, che si basa sulle informazioni presentate dal Portogallo nel 2022, la Commissione ha inviato un parere motivato nel luglio 2025. Un ulteriore agglomerato non è conforme

in quanto le acque reflue urbane che confluiscono nella rete fognaria non sono sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi dalle autorità portoghesi siano ancora insufficienti e ha pertanto deciso di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

Secondo deferimento alla Corte di giustizia ex art. 260 TFUE

La Commissione decide di deferire l'Irlanda alla Corte di giustizia per il mancato rispetto delle norme UE sul trattamento delle acque reflue urbane

Oggi la Commissione ha deciso di deferire l'**Irlanda** (INFR(2013)2056) alla Corte di giustizia dell'UE per mancata esecuzione della sentenza nella causa [C-427/17, Commissione/Irlanda](#) del 28 marzo 2019. Dalla sentenza è emerso che l'Irlanda ha violato i requisiti della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE](#) del Consiglio) in 28 agglomerati. Le acque reflue urbane non trattate possono comportare un rischio per la salute umana e inquinare i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. La direttiva protegge la qualità dell'acqua e la salute umana e prescrive agli Stati membri di raccogliere e trattare le acque reflue urbane prima che vengano scaricate nell'ambiente. A norma della direttiva, gli Stati membri devono essere provvisti di reti fognarie per gli agglomerati con una popolazione pari o superiore a 2 000 abitanti. Devono inoltre sottoporre a trattamento secondario le acque reflue urbane prima dello scarico e, nei grandi agglomerati (con una popolazione pari o superiore a 10 000 abitanti) che scaricano in una zona sensibile all'eutrofizzazione, è necessario un trattamento più rigoroso (eliminazione dei nitrati o del fosforo, che fungono da fertilizzanti). Dalla sentenza nella causa C-427/17, l'Irlanda ha compiuto progressi nella risoluzione dei problemi di conformità in 20 degli agglomerati interessati. Tuttavia 8 agglomerati rimangono in una situazione di inadempienza. In 6 agglomerati l'Irlanda non è riuscita a garantire che le tracimazioni di acque reflue urbane dalle reti fognarie siano adeguatamente controllate e opportunamente trattate. In 2 ulteriori agglomerati, l'Irlanda non ha garantito che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente. Inoltre in un agglomerato le acque reflue urbane sono scaricate in un'area sensibile senza essere sottoposte a un trattamento più rigoroso. La Commissione ha inviato all'Irlanda una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE il 14 novembre 2024. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità irlandesi siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire l'Irlanda alla Corte di giustizia dell'UE con la richiesta di imporre sanzioni pecuniarie. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Thomas Reigner – Tel. +32 2 299 10 99; Rüya Perincek – Tel. +32 460 76 25 10)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita l'Ungheria a garantire il rispetto delle norme dell'UE in materia di libera prestazione di servizi e di appalti pubblici nel settore della traduzione certificata

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Ungheria** (INFR(2025)4024) per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla libertà di stabilimento e in materia di libera prestazione di servizi, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva sui servizi), nonché dalla normativa dell'UE in materia di appalti pubblici ([direttiva 2014/24/UE](#)). Le norme dell'UE mirano a garantire la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento per i prestatori di servizi, nonché appalti pubblici equi e trasparenti. Esse consentono alle imprese di qualsiasi Stato membro di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro senza restrizioni ingiustificate. La direttiva 2014/24/UE dispone che gli appalti pubblici siano aggiudicati in modo trasparente e non discriminatorio in tutta l'UE. Secondo la Commissione, il diritto ungherese attribuisce alla società controllata dallo Stato OFFI Zrt. il diritto esclusivo di fornire servizi di traduzione certificata per uso ufficiale. La Commissione ritiene che ciò costituisca una restrizione ingiustificata sia alla libertà di stabilimento che alla libera prestazione dei servizi, in violazione degli articoli 49 e 56 TFUE e della direttiva sui servizi. L'esenzione dei contratti di servizio pubblico per la traduzione certificata dalle norme dell'UE in materia di appalti è anch'essa ingiustificata. L'Ungheria non ha inoltre notificato tali misure restrittive alla Commissione, come previsto dalla direttiva sui

servizi. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita l'Italia a garantire il rispetto delle norme dell'UE relative alle attività multidisciplinari dei contabili

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Italia** (INFR(2025)2172) per il mancato rispetto della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi del mercato interno (direttiva sui servizi). Le norme dell'UE mirano a garantire che i prestatori di servizi possano offrire servizi multidisciplinari, consentendo l'offerta di servizi combinati e innovativi nell'interesse dei consumatori. L'articolo 25 della direttiva sui servizi stabilisce che i prestatori non dovrebbero essere assoggettati a restrizioni ingiustificate dell'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse. Tali restrizioni devono essere limitate a quanto necessario per salvaguardare l'imparzialità, l'indipendenza e l'integrità delle professioni regolamentate. Secondo la Commissione, la normativa italiana non consente ai contabili di svolgere un'ampia gamma di altre attività, vietandone pertanto l'esercizio congiunto. Sebbene il diritto italiano preveda eccezioni limitate, la maggior parte delle incompatibilità è assoluta e non soggetta a eccezioni. La Commissione ritiene che tali restrizioni violino la direttiva sui servizi. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita l'Ungheria ad astenersi dall'imporre restrizioni sui margini di prezzo per la vendita di prodotti alimentari e articoli di farmacie

La Commissione ha deciso di inviare 2 pareri motivati all'**Ungheria**, INFR(2025)2052 e INFR(2025)2102, in merito alle misure che impongono restrizioni sui margini di prezzo a tutte le imprese non ungheresi, ma soltanto ad alcune imprese ungheresi. La prima procedura riguarda le restrizioni relative alla vendita di determinati prodotti alimentari da parte dei dettaglianti di prodotti alimentari. La seconda procedura concerne restrizioni analoghe alla vendita di alcuni prodotti non alimentari da parte delle farmacie. La direttiva sui servizi ([direttiva 2006/123/CE](#)) e la libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impongono alle autorità pubbliche di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione degli operatori economici. Le autorità devono astenersi dal limitare le attività economiche, a meno che tali restrizioni siano giustificate per conseguire determinati obiettivi di interesse pubblico. L'Ungheria ha limitato il margine tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita di determinati prodotti a un livello talmente basso da non consentire più alle imprese di coprire i propri costi, costringendo i dettaglianti non ungheresi a vendere i propri prodotti in perdita. L'Ungheria sostiene che la differenza tra il prezzo di approvvigionamento e il prezzo di vendita corrisponde al profitto delle imprese interessate, senza tenere conto del fatto che le imprese sostengono anche costi aggiuntivi considerevoli, ad esempio per il personale, i beni immobili e le imposte. Tali misure mettono quindi in pericolo l'occupazione dei dipendenti prevalentemente ungheresi dei dettaglianti interessati. La Commissione ha pertanto deciso di emettere pareri motivati nei confronti dell'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimento alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia per la violazione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE (INFR(2018)2268) per il non corretto recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici, in particolare della direttiva [2014/24/UE](#). La legislazione bulgara attualmente esclude alcune strutture mediche private dall'ambito di applicazione delle norme dell'UE in materia di appalti, anche quando tali entità ricevono la maggior parte dei loro finanziamenti da fonti pubbliche. Tale esclusione non è conforme alla definizione di "organismi di diritto pubblico" di cui alla direttiva e pertanto restringe l'ambito di applicazione della stessa. Sebbene la Bulgaria abbia proposto modifiche che risolvono parzialmente il problema, tali modifiche non sono ancora state adottate. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi dalle autorità bulgare siano ancora insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza

(Per ulteriori informazioni: Markus Lammert – Tel. +32 2 296 75 33; Cristina Dumitrescu – Tel. +32 2 296 60 91)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita l'Irlanda, la Lituania, il Portogallo e la Slovenia a recepire correttamente le disposizioni della direttiva sulle armi da fuoco

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Irlanda** (INFR(2025)2190), alla **Lituania** (INFR(2025)2191), al **Portogallo** (INFR(2025)2192) e alla **Slovenia** (INFR(2025)2193) per il non corretto recepimento delle disposizioni della direttiva sulle armi da fuoco ([direttiva \(UE\) 2021/555](#)). La direttiva sulle armi da fuoco stabilisce norme minime comuni in materia di acquisizione, detenzione e scambio commerciale di armi da fuoco per uso civile, ad esempio le armi da fuoco utilizzate per il tiro sportivo e la caccia. Le norme stabilite nella direttiva consentono l'uso, la circolazione e il commercio legittimi di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni per uso civile all'interno dell'UE. Allo stesso tempo, la direttiva mantiene standard elevati di sicurezza e protezione dagli atti criminali e dal traffico illecito di armi da fuoco. La Commissione procede all'invio di lettere di costituzione in mora all'Irlanda, alla Lituania, al Portogallo e alla Slovenia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita la Croazia e Malta a recepire correttamente le disposizioni della direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Croazia** (INFR(2019)2233) e a **Malta** (INFR(2019)2115) per il non corretto recepimento nel diritto nazionale della [direttiva 2011/93/UE](#) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le norme dell'UE prescrivono agli Stati membri di configurare come reato l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico. La direttiva contiene norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni e introduce disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime minorenni. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di assicurare che siano proposti agli autori di reati programmi o misure di intervento efficaci. In assenza del corretto recepimento di queste misure preventive, la Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Croazia e a Malta, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

4. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Markus Lammert – Tel. +32 2 296 75 33; Cristina Torres Castillo - Tel. +32 2 299 06 79)

(Per ulteriori informazioni in materia di "Parità": Eva Hrnčirova - Tel. +32 2 298 84 33; Anna Gray - Tel. +32 2 298 08 73)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita l'Ungheria a conformarsi al regolamento europeo sulla libertà dei media e alla direttiva sui servizi di media audiovisivi

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Ungheria** (INFR(2025)2194) per il mancato rispetto di varie disposizioni del regolamento europeo sulla libertà dei media ([regolamento \(UE\) 2024/1083](#)) e di alcune disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) ([direttiva \(UE\) 2018/1808](#)). Il regolamento europeo sulla libertà dei media, le cui disposizioni principali sono entrate in vigore l'8 agosto 2025, è un atto legislativo fondamentale per la protezione della libertà, dell'indipendenza e del pluralismo dei media nel mercato interno dell'UE. Per quanto riguarda detto regolamento, la Commissione ritiene che l'Ungheria non rispetti le disposizioni in relazione all'ingerenza nel lavoro dei giornalisti e degli organi

di informazione in Ungheria, che ne limita le attività economiche e la libertà editoriale. La Commissione ritiene inoltre che il diritto ungherese non offra una protezione adeguata delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni riservate, né una tutela giurisdizionale effettiva in caso di violazione di tali diritti. L'Ungheria non rispetta neppure i requisiti riguardanti i media di servizio pubblico, la trasparenza della proprietà dei media, la valutazione delle concentrazioni del mercato dei media e l'assegnazione della pubblicità statale. Infine, l'Ungheria viola anche determinati requisiti relativi alle autorità nazionali di regolamentazione dei media di cui alla direttiva AVMS. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la Lettonia a recepire correttamente le norme dell'UE in materia di consumatori

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla **Lettonia** (INFR(2025)2197) per il non corretto recepimento della [direttiva \(UE\) 2019/2161](#) (direttiva sulla modernizzazione), entrata in vigore nel 2020, che ha modificato 4 direttive: la [direttiva sulle pratiche commerciali sleali](#), la [direttiva sui diritti dei consumatori](#), la [direttiva sulle clausole contrattuali abusive](#) e la [direttiva sull'indicazione dei prezzi](#). La direttiva sulla modernizzazione ha stabilito le attuali norme per garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le imprese che violano i diritti dei consumatori. La Commissione ritiene che la Lettonia non abbia recepito correttamente nel proprio diritto nazionale i requisiti relativi alle sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di diritti dei consumatori, clausole contrattuali abusive e indicazione dei prezzi. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Lettonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la Polonia a recepire correttamente le norme dell'UE sul patrocinio a spese dello Stato

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Polonia** (INFR(2025)2164) per il non corretto recepimento della [direttiva \(UE\) 2016/1919](#) sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati. Il diritto dell'UE garantisce la tutela dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati. Sono necessarie norme minime comuni affinché le decisioni giudiziarie adottate da uno Stato membro siano riconosciute dagli altri. La Commissione ritiene che la Polonia non garantisca in misura sufficiente le garanzie procedurali. Ciò vale in particolare per le prime fasi delle indagini di polizia, in cui la Polonia non garantisce che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo prima dell'interrogatorio o della raccolta delle prove pertinenti. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Polonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita la Germania a conformarsi alle norme sulla parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda beni e servizi

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Germania** (INFR(2012)2172) per il non corretto recepimento delle norme dell'UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ([direttiva 2004/113/CE](#)). La direttiva mira a promuovere la parità, prevenire pratiche discriminatorie e garantire la parità di diritti tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. La direttiva comprende settori fondamentali quali quello abitativo, bancario, assicurativo e sanitario e contempla le tutele giuridiche in relazione a diversi tipi di molestie. Nel dicembre 2015 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Germania, nella quale ha espresso diverse preoccupazioni. Da allora tali preoccupazioni sono state affrontate solo in parte. Ad esempio i rapporti giuridici sanciti dal diritto pubblico, come i contratti per l'erogazione di servizi sanitari pubblici e servizi di trasporto, non sono sufficientemente disciplinati dal diritto tedesco come prescritto dalla direttiva, il che potrebbe avere conseguenze particolarmente problematiche nei casi di molestie e molestie sessuali legate all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura. Un ulteriore problema è dato dal fatto che in Germania la legge generale sulla parità di trattamento si applica solo ai cosiddetti contratti di massa, e, analogamente, l'applicazione ai contratti di locazione è possibile solo se il proprietario affitta più di 50 appartamenti. Nella corrispondenza con la Commissione nel 2024 e 2025, la Germania ha confermato

la preparazione di una modifica legislativa per rimediare alle carenze, ma senza un calendario chiaro per l'adozione. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Germania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'Italia a recepire correttamente la direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Italia** (INFR(2025)4004) per il non corretto recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti ([direttiva 2007/36/CE](#)). L'impegno nel lungo periodo degli azionisti nelle società in cui investono è essenziale per garantire che queste ultime siano ben amministrate e sostenibili. La direttiva tutela e responsabilizza gli azionisti promuovendo la trasparenza, la responsabilità e il buon governo societario nelle società quotate. Stabilisce una serie di norme e diritti per garantire che gli azionisti abbiano voce in capitolo nelle società in cui investono e che i loro interessi siano rappresentati e rispettati. Il 7 maggio 2025 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora, che ha individuato una serie di carenze. Tuttavia l'Italia continua a porre restrizioni alla libertà degli azionisti di scegliere senza limitazioni il proprio rappresentante per le assemblee generali, imponendo invece un rappresentante designato a livello di società. Inoltre il diritto italiano non garantisce che gli azionisti possano rispondere a nuovi punti dell'ordine del giorno presentando proposte di delibera. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'Austria e la Polonia a recepire le norme dell'UE sulla libera circolazione

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Austria** (INFR(2011)2034) e alla **Polonia** (INFR(2011)2074) per il non corretto recepimento della direttiva sulla libera circolazione ([direttiva 2004/38/CE](#)). La direttiva impone agli Stati membri di consentire e agevolare l'ingresso e il soggiorno dei membri delle famiglie allargate di cittadini dell'UE. Ai sensi del diritto dell'UE, tali familiari godono quindi degli stessi diritti dei familiari più stretti, come i coniugi o i figli. La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora all'Austria e alla Polonia il 16 giugno 2011 e lettere complementari di costituzione in mora rispettivamente il 16 dicembre 2024 e il 12 marzo 2025 per il non corretto recepimento di tali disposizioni. Secondo il diritto austriaco e polacco, i membri delle famiglie allargate non appartenenti all'UE non ricevono i documenti di soggiorno corretti e non sono loro riconosciuti determinati diritti stabiliti dalla direttiva. Inoltre nella normativa polacca l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente nel caso dei membri delle famiglie allargate che sono cittadini dell'UE è ancora subordinata a condizioni supplementari rispetto a quelle applicabili ai familiari più stretti. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Polonia e un parere motivato supplementare nei confronti dell'Austria, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE per il non corretto recepimento delle norme sui diritti procedurali

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Polonia** (INFR(2024)2073) alla Corte di giustizia dell'UE per il non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi al momento dell'arresto ([direttiva 2013/48/UE](#)). La Polonia non assicura garanzie procedurali in misura sufficiente, in particolare nelle fasi iniziali delle indagini di polizia. Il paese consente di procedere all'interrogatorio o alla raccolta delle prove pertinenti senza la presenza di un difensore, in violazione delle norme rigorose sul diritto di avvalersi di un difensore. Il diritto polacco concede la possibilità di violare la riservatezza delle comunicazioni tra indagati o imputati e il loro difensore, sebbene la direttiva garantisca la riservatezza di tali comunicazioni. La Polonia ha inoltre recepito in modo non corretto le disposizioni della direttiva secondo le quali i titolari della responsabilità genitoriale, o un altro adulto idoneo che agisca nell'interesse del minore, devono essere informati della privazione della libertà dei minori. Infine neppure le disposizioni della direttiva sul diritto di avvalersi di un difensore nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo sono state recepite correttamente. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi dalle autorità per porre rimedio alle non conformità siano ancora insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

Lettera di costituzione in mora post sentenza ex art. 260 TFUE

La Commissione invita la Spagna a rispettare il diritto dell'Unione per quanto riguarda la responsabilità dello Stato per violazioni del diritto dell'Unione

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Spagna** (INFR(2017)4004) per la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 28 giugno 2022 nella causa C-278/20 relativa alla responsabilità dello Stato per violazioni del diritto dell'Unione da parte del potere legislativo. La responsabilità dello Stato è un principio importante del diritto dell'UE che stabilisce il risarcimento dei danni causati ai singoli in seguito a violazioni del diritto dell'Unione da parte del potere legislativo. Nel 2015 la Commissione ha ricevuto denunce riguardanti l'incompatibilità con il diritto dell'UE di alcuni aspetti della legge spagnola (40/2015) sul regime giuridico del settore pubblico e della legge spagnola (39/2015) sul procedimento amministrativo comune delle amministrazioni pubbliche. Poiché la Spagna non aveva adottato alcuna modifica a seguito del parere motivato della Commissione, quest'ultima ha deciso nel novembre 2019 di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. Nella sentenza del 28 giugno 2022 nella causa C-278/20, la Corte di giustizia dell'UE ha confermato che la Spagna aveva violato il diritto dell'UE. Il paese non ha ancora dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE nel proprio ordinamento giuridico. La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora alla Spagna, che dispone ora di 2 mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia dell'UE, come disposto all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Se la Corte constata che la Spagna non si è conformata alla sentenza da essa pronunciata, può comminarle il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità

5. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Cristiana Marchitelli – Tel. +32 2 298 94 07; Ana Crespo Parrondo – Tel. +32 2 298 13 25)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita l'Ungheria a conformarsi alle norme sull'arbitrato intra-UE tra investitori e Stato

Oggi la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Ungheria** (INFR(2025)2204) poiché lo Stato membro non ha prevenuto le violazioni del divieto di arbitrato intra-UE tra investitori e Stato, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Nella sentenza nella causa C-741/19, Komstroy, la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli 267 e 344 TFUE ostano a che un accordo internazionale, come l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia, consenta a un investitore di uno Stato membro di sottoporre una controversia relativa agli investimenti in un altro Stato membro a un tribunale arbitrale del quale tale Stato membro ha deciso di accettare la competenza. Le violazioni oggetto della lettera di costituzione in mora riguardano azioni della società ungherese MOL, controllata dallo Stato, e delle società da essa controllate, che violano il divieto di arbitrato intra-UE tra investitori e Stato. In primo luogo, la società MOL ha chiesto a un giudice di un paese terzo di riconoscere e dare esecuzione a una sentenza arbitrale intra-UE relativa a una controversia tra investitori e Stato emessa a suo favore sulla base dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia. In secondo luogo, una società controllata da MOL ha avviato una nuova procedura di arbitrato intra-UE tra investitori e Stato nei confronti di un altro Stato membro dell'UE sulla base dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione esorta la Finlandia a conformarsi al regolamento sul metano

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Finlandia** (INFR(2025)2113) per la violazione del [regolamento \(UE\) 2024/1787](#) sul metano non avendo designato, e notificato alla Commissione, un'autorità competente per monitorare e garantire il rispetto delle norme. Il regolamento sul metano affronta le emissioni di metano nei settori del petrolio greggio, del gas naturale e del carbone. Detto regolamento mira a migliorare la misurazione e la comunicazione delle

emissioni di metano nell'UE, a promuoverne la riduzione e ad aumentare la trasparenza nell'UE e a livello mondiale. Incentiva inoltre i partner internazionali dell'UE a misurare, comunicare e ridurre le loro emissioni di metano. Gli Stati membri avrebbero dovuto notificare alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle rispettive autorità competenti entro il 5 febbraio 2025. La Commissione osserva che la Finlandia non ha ancora ottemperato a tale obbligo. La Commissione procede pertanto all'invio di un parere motivato alla Finlandia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione esorta la Grecia, la Francia, l'Italia, Cipro, l'Ungheria, Malta, la Polonia e il Portogallo a recepire le norme rafforzate per promuovere le energie rinnovabili

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Grecia** (INFR(2025)0214), alla **Francia** (INFR(2025)0220), all'**Italia** (INFR(2025)0228), a **Cipro** (INFR(2025)0201), all'**Ungheria** (INFR(2025)0224), a **Malta** (INFR(2025)0233), alla **Polonia** (INFR(2025)0238) e al **Portogallo** (INFR(2025)0241) per il non completo recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni della [direttiva \(UE\) 2023/2413](#) (direttiva di modifica). La direttiva è stata adottata nel 2023. Gli Stati membri avrebbero dovuto notificare il recepimento della direttiva entro il 21 maggio 2025, ad eccezione di alcune disposizioni relative alle autorizzazioni, per le quali il termine previsto era il 1º luglio 2024. Le nuove norme mirano ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili in tutti i settori dell'economia, non solo nel settore dell'energia elettrica, ma anche e soprattutto nei settori in cui i progressi sono più difficili, come il riscaldamento e il raffrescamento, l'edilizia, i trasporti e l'industria, per i quali l'UE ha inoltre fissato obiettivi nuovi o rafforzati. Esse stabiliscono misure orizzontali e trasversali per promuovere la diffusione delle energie rinnovabili, che consistono ad esempio nel rafforzare le garanzie di origine e agevolare l'integrazione del sistema energetico mediante la promozione dell'elettrificazione e dell'idrogeno rinnovabile, nonché nel garantire una produzione di bioenergia più sostenibile. L'attuazione della legislazione è fondamentale per accelerare la diffusione dell'energia pulita prodotta internamente, ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra nel settore energetico, che contribuisce attualmente per oltre il 75% alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione, e rafforzare la sicurezza energetica. Tale attuazione contribuirà inoltre a ridurre i prezzi dell'energia e a migliorare la competitività dell'economia dell'UE. Nel luglio 2025 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 26 Stati membri per l'incompleto recepimento della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali. Dopo aver esaminato le risposte degli Stati membri in questione, la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Grecia, alla Francia, all'Italia, a Cipro e al Portogallo per la mancata comunicazione delle misure di recepimento e all'Ungheria, a Malta e alla Polonia in quanto non hanno fornito informazioni sufficientemente chiare e precise sul modo in cui le rispettive misure recepiscono ciascuna delle disposizioni della direttiva. Questi Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, con una richiesta di sanzioni pecuniarie.

6. Fiscalità

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Paula Clara Ritter-Moschütz – Tel. +32 2 296 40 83)

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita il Lussemburgo a eliminare un trattamento fiscale discriminatorio dei dividendi provenienti da investimenti pubblici

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al **Lussemburgo** (INFR(2025)4003) per la mancata abolizione di un trattamento fiscale discriminatorio dei dividendi provenienti da investimenti pubblici di altri Stati membri dell'UE e del SEE e di loro enti pubblici. I dividendi distribuiti da società stabilite in Lussemburgo allo Stato del Lussemburgo e ai suoi enti pubblici sono esenti da una ritenuta alla fonte del 15%, a differenza dei dividendi distribuiti ad altri Stati membri dell'Unione e del SEE e ai loro enti pubblici, che sono soggetti a tale ritenuta. Ne risulta una discriminazione nei confronti degli investimenti pubblici di altri Stati membri dell'UE o del SEE in società lussemburghesi, in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali di cui agli articoli [63 TFUE](#) e [40 dell'accordo SEE](#). La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora al Lussemburgo, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta

soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita la Cechia, l'Irlanda, la Francia, l'Austria e il Portogallo a rispettare i loro obblighi di trasmissione dei dati doganali tramite il sistema SURV3

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a **Cechia** (INFR(2025)2054), **Irlanda** (INFR(2025)2055), **Francia** (INFR(2025)2012), **Austria** (INFR(2025)2007) e **Portogallo** (INFR(2025)2013) per il mancato adempimento dei loro obblighi di trasmissione dei dati doganali alla Commissione attraverso il sistema SURV3, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, del [codice doganale dell'Unione \(CDU\)](#), dagli articoli 55, paragrafo 1, e 56, paragrafo 1, e dall'allegato 21-03 del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447 della Commissione](#). Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, tramite SURV3, i dati estratti dai loro sistemi nazionali riguardanti le dichiarazioni di importazione e di esportazione, comprendenti 57 elementi di dati standardizzati. Gli Stati membri interessati trasmettono solo una parte limitata di tali elementi e continuano a utilizzare formati obsoleti, compromettendo la capacità della Commissione di monitorare i flussi commerciali dell'UE e garantire l'applicazione uniforme delle norme doganali. Nonostante le lettere di costituzione in mora inviate tra maggio e luglio 2025, i 5 Stati membri non hanno ancora raggiunto la piena conformità, come evidenziato dai dati riportati nel sistema SURV3. La Commissione ha pertanto deciso di inviare pareri motivati a Cechia, Irlanda, Francia, Austria e Portogallo, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita la Cechia, da un lato, e la Grecia e la Slovacchia, dall'altro, a dare piena attuazione, rispettivamente, al sistema nazionale di importazione e al sistema di custodia temporanea a norma del codice doganale dell'Unione

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Cechia** (INFR(2025)2017), alla **Grecia** (INFR(2025)2019) e alla **Slovacchia** (INFR(2025)2021) per la non piena attuazione del sistema nazionale di importazione o del sistema di custodia temporanea per il trasporto aereo come prescritto dal [codice doganale dell'Unione \(CDU\)](#) e dalla [decisione di esecuzione \(UE\) 2023/2879 della Commissione](#) (programma di lavoro). Tali sistemi sono componenti fondamentali del quadro doganale digitale del CDU. Gli Stati membri erano tenuti a renderli pienamente operativi entro il 31 dicembre 2023. Nonostante le precedenti lettere di costituzione in mora, tutti e tre gli Stati membri non hanno ancora attuato tali sistemi né fornito piani credibili di attuazione nel breve termine. La Cechia ha posticipato l'introduzione del sistema nazionale di importazione alla prima metà del 2026. La Grecia non ha completato l'introduzione del sistema di custodia temporanea per il trasporto aereo, che è rinviata al 2027. La Slovacchia prevede di attuare il sistema di custodia temporanea per il trasporto aereo solo nel periodo 2026-2027. La Commissione ha pertanto deciso di inviare pareri motivati alla Cechia, alla Grecia e alla Slovacchia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

7. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Anni Juusola – Tel. +32 2 296 09 86)

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita la Slovenia ad attuare il regime di sanzioni per le violazioni del quadro sul Cielo unico europeo

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Slovenia** (INFR(2025)2189) per la mancata attuazione del proprio regime di sanzioni nell'ambito del quadro del Cielo unico europeo (CUE, [regolamento \(CE\) n. 549/2004](#)). L'articolo 9 del regolamento impone agli Stati membri di istituire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del regolamento e dei relativi regolamenti di esecuzione. A seguito degli scambi con le autorità slovene, la Commissione ritiene che la Slovenia non abbia attuato un quadro di sanzioni che riguardi tutti gli aspetti e i soggetti previsti dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/116](#) relativo al progetto comune uno. Tale regolamento istituisce 6 funzionalità di gestione del traffico aereo (ATM) e fissa date di attuazione obbligatorie per ciascuna sottofunzionalità ATM. Le autorità slovene sostengono che non vi sia la necessità di stabilire le relative sanzioni in quanto le parti interessate non

hanno finora risentito dei ritardi nell'attuazione delle funzionalità ATM previste dal regolamento di esecuzione. La Commissione ritiene che sia necessario un sistema di sanzioni per garantire la realizzazione tempestiva delle pertinenti funzionalità ATM, dal momento che le principali date di attuazione previste sono ancora future, fino al 2028, e sono già iniziati i lavori sul progetto comune successivo. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Slovenia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita l'Italia ad attuare correttamente il telepedaggio

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Italia** (INFR(2020)2318) per la non corretta attuazione della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), ([direttiva \(UE\) 2019/520](#)). Sebbene siano attivi in Italia, i fornitori del S.E.T. non sono ancora autorizzati a operare nel settore del S.E.T. sottoposto a pedaggio in Sicilia a causa di miglioramenti tecnologici in attesa di completamento. Questo costituisce un ostacolo per l'interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale degli Stati membri e l'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagare i pedaggi stradali nell'UE. I conducenti che viaggiano verso l'Italia o l'attraversano potrebbero avere bisogno di più di un contratto di abbonamento, con più di un fornitore e più di un'unità di bordo. La Commissione procede pertanto all'invio di un parere motivato all'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita la Grecia ad attuare le prescrizioni per l'identificazione di singoli aeromobili per i servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Grecia** (INFR(2024)2237) per aver omissso di realizzare la prescritta tecnologia di identificazione degli aeromobili prevista dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/373 della Commissione](#). Tale capacità è fondamentale per rafforzare i servizi di sorveglianza e aumentare l'efficienza del controllo del traffico aereo, in quanto assicura al monitoraggio degli aeromobili una precisione maggiore. L'impiego di radar moderni aumenterebbe la capacità dello spazio aereo, e consentirebbe l'intensificazione del traffico nello spazio aereo greco, il che è particolarmente necessario durante il periodo estivo. Inoltre la diffusione di radar moderni garantirebbe l'interoperabilità della Grecia con altri Stati membri dell'UE che già utilizzano tali sistemi. La risposta della Grecia alla lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione nel dicembre 2024 non ha fornito prove soddisfacenti circa la data di attuazione della tecnologia di identificazione degli aeromobili in Grecia. Le autorità greche hanno annunciato le azioni correttive necessarie per conformarsi ai requisiti normativi relativi all'acquisto e all'installazione di sistemi radar moderni e all'uso dei dati radar da parte di un sistema di elaborazione dati aggiornato. Tuttavia tali azioni correttive non sono state attuate entro i termini precedentemente indicati dalle autorità nazionali. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita Cipro a rimediare alle carenze nell'attuazione della sicurezza e della sorveglianza degli aeroporti

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Cipro** (INFR(2023)2151) per non aver garantito, a norma del [regolamento \(UE\) n. 139/2014](#) e del [regolamento di esecuzione \(UE\) n. 923/2012](#), che il gestore degli aeroporti di Larnaka e Pafos integri correttamente nei rispettivi manuali dell'aeroporto tutti i requisiti dell'UE applicabili, compresi quelli relativi ai servizi di soccorso e antincendio. Inoltre la Commissione nutre dubbi sul fatto che il dipartimento dell'aviazione civile cipriota disponga di personale sufficientemente qualificato in tutte le aree tecniche necessarie per svolgere efficacemente i propri compiti di sorveglianza relativi agli aeroporti. Tali problemi erano stati rilevati nel corso di un'ispezione condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea nel 2020 e segnalati dalla Commissione nella lettera di costituzione in mora inviata a Cipro il 16 novembre 2023. Poiché Cipro non ha risolto le carenze individuate, la Commissione procede a inviare un parere motivato a Cipro, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'Estonia a porre rimedio alla carenza di personale delle sue autorità aeronautiche

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Estonia** (INFR(2022)2171) per il mancato adempimento ai propri obblighi a norma dei regolamenti (UE) [n. 1178/2011](#) e (UE) [n. 965/2012](#) della Commissione. L'Estonia non dispone di personale sufficiente tra le sue autorità aeronautiche per svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità. Questo problema è stato rilevato nel corso delle ispezioni dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea tra il 2019 e il 2022. La Commissione ha dato seguito con una lettera di costituzione in mora nel mese di febbraio 2023. Poiché l'Estonia non ha ancora risolto la questione, la Commissione procede all'invio di un parere motivato all'Estonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimento alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire la Grecia alla Corte di giustizia per la mancata attuazione di procedure di avvicinamento per la navigazione basata sulle prestazioni negli aeroporti

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Grecia** (INFR(2024)2014) alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata adozione delle misure necessarie a elaborare e pubblicare procedure di navigazione basata sulle prestazioni (PBN) negli aeroporti greci, come richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) [2018/1048](#) e della Commissione (regolamento sulla navigazione basata sulle prestazioni). Grazie all'ottimizzazione delle rotte per l'erogazione di servizi di traffico aereo e delle procedure di avvicinamento strumentale, il ricorso alle procedure PBN nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea presenta una pluralità di benefici, tra i quali migliore sicurezza, aumento della capacità, riduzione dell'impatto ambientale e maggiore efficienza economica. Le risposte fornite dalle autorità greche alla lettera di costituzione in mora della Commissione dell'aprile 2024 e al parere motivato del dicembre 2024 non hanno fornito prove soddisfacenti né in merito all'attuazione delle procedure PBN negli aeroporti greci né riguardo all'attuazione delle azioni correttive annunciate dalle autorità greche. Inoltre la Grecia non ha ancora pubblicato le procedure PBN per 44 fine pista strumentali negli aeroporti greci, sebbene la loro pubblicazione fosse prevista entro dicembre 2020. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità greche siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

8. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Olof Gill – Tel. +32 2 296 59 66; Saul Louis Goulding Tel. +32 229-64735)

Pareri motivati

La Commissione invita la Spagna, la Francia e il Portogallo a recepire integralmente la direttiva sulla resilienza operativa digitale (DORA)

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Spagna** (INFR(2025)0136), alla **Francia** (INFR(2025)0140) e al **Portogallo** (INFR(2025)0163) per il non completo recepimento della direttiva DORA ([direttiva \(UE\) 2022/2556](#)). Il termine entro il quale gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva DORA nella legislazione nazionale era il 17 gennaio 2025. La direttiva DORA mira a stabilire norme chiare e coerenti in materia di resilienza operativa digitale per entità finanziarie quali banche, imprese di assicurazione e imprese di investimento, garantendo in tal modo il buon funzionamento del mercato unico. La piena attuazione della legislazione è essenziale per rafforzare la resilienza operativa digitale delle entità finanziarie in tutta l'UE e affrontare i rischi associati alla crescente digitalizzazione dei servizi finanziari. La Commissione procede pertanto all'emissione di un parere motivato nei confronti dei 3 Stati membri interessati, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere, completare il recepimento e notificare alla Commissione le relative misure, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, con una richiesta di sanzioni pecuniarie.

9. Concorrenza

(Per ulteriori informazioni: Arianna Podesta – Tel. +32 2 298 70 24; Luuk de Klein – Tel. +32 2 299 47 74)

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita il Belgio a rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'UE per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze arbitrali relative alle controversie tra Stato e investitore

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al **Belgio** (INFR(2025)2199) per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'UE per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze arbitrali intra UE ed extra UE relative alle controversie tra Stato e investitore. Le sentenze arbitrali in questione obbligano la Spagna a versare un indennizzo agli investitori a causa di una modifica del suo regime a favore delle energie rinnovabili. La Spagna ha notificato le sentenze arbitrali in questione alla Commissione per il necessario riesame conformemente alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il Belgio ha riconosciuto le sentenze arbitrali ai fini della loro esecuzione in Belgio, prima della valutazione della Commissione. In tal modo il Belgio ha generato un rischio imminente per la Spagna di essere costretta a versare l'indennizzo in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'[articolo 108, paragrafo 3, TFUE](#) e della decisione SA.40348 della Commissione sul regime a favore delle energie rinnovabili. Le richieste di riconoscimento costituiscono un tentativo di eludere le norme in materia di aiuti di Stato. Il Belgio avrebbe dovuto opporsi a tale elusione in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'[articolo 4, paragrafo 3, TUE](#), in combinato disposto con l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, con la decisione [SA.40348](#) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'arbitrato intra-UE in materia di investimenti. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora al Belgio, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

INF/25/2745

Contatti per la stampa:

[Olof GILL](#) (+32 2 29 65966)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)

Media correlati

 [Berlaymont building and surroundings, 13/11/2025](#)